

*Rinvio alla CGUE: si può evitare, in sede giurisdizionale, l'ascolto del richiedente e decidere de plano?*

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 14 giugno 2016 (est. G. Buffone)

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DOMANDA DEL RICHIEDENTE MANIFESTAMENTE INFONDATA NEL MERITO – ART. 19 COMMA 9 DLGS 150 DEL 2011 – FACOLTÀ DEL GIUDICE DI RIGETTARE IL RICORSO DE PLANO SENZA RINNOVARE L'AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE – COMPATIBILITÀ CON LA DIRETTIVA 2013/32/UE – QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

Si sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se la direttiva 2013/32/UE (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile.

## **1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE**

...., nato a .... (Mali), in data ... 1995, appartiene al gruppo etnico soninke e professa la religione musulmana. Il 5 gennaio 2015, .... ha lasciato il suo Paese di Origine ed è arrivato in Italia il 20 marzo 2015. Giunto nel territorio italiano ha presentato tempestiva richiesta di asilo. In data 10 marzo 2016, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, presso la Prefettura di Milano, ha provveduto alla audizione di .... Con provvedimento amministrativo comunicato al richiedente in data 5 aprile 2016, la Commissione ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente. All'esito dell'intervista del richiedente è emerso che: prima di venire in Italia, ... prestava lavoro come contadino, nel suo Paese di Origine, in particolare nel villaggio di residenza; con la morte di suo padre (nel 2003), erano sorti problemi con i fratelli (padre comune ma madre diversa), in particolare per la successione ereditaria. I contrasti lo avevano indotto a lasciare il villaggio per trasferirsi, dalla data del 10 febbraio 2004, presso lo zio. ... rimaneva presso il parente per due anni per poi allontanarsi e raggiungere la città di Kayes. Qui si era trattenuto dal 2006 al 2015, vivendo senza casa e grazie alle offerte ricevute dai passanti. La grave situazione di degrado lo aveva infine indotto a lasciare il Mali.

La Commissione, raccolti questi dati e svolti accertamenti *ex officio* ha negato a .. lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria. La Commissione ha rilevato la presenza di ragioni meramente economiche e, in particolare, l'inesistenza di *fumus persecutionis*.

Con ricorso presentato in data 3 maggio 2016, .., assistito dal suo Avvocato, ha impugnato dinanzi a questo giudice il rifiuto della Commissione. Ha reiterato i motivi oggetto della istanza e, in modo però astratto, allegato una generica descrizione della situazione del Mali, senza ricollegarla in alcun modo alla situazione personale del richiedente.

[1.1]. Il ricorso appare manifestamente infondato nel merito.

Lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24

luglio 1954 n. 722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. d.lgs 21 febbraio 2014 n. 8). L'esame della domanda è svolto in «cooperazione» con il richiedente attraverso due fasi (Corte Giust. UE, sentenza C-277/11, 2012, punto 64): la prima fase è dedicata all'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda; la seconda fase è occupata dalla valutazione giuridica degli elementi di prova, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale; l'una e l'altra fase mirano ad appurare l'esistenza di un concreto *Fumus Persecutionis*, quanto a dire il presupposto del rifugio politico (la sussistenza di atti di persecuzione, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU). Il dovere di cooperazione impone al giudice di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015 n. 16201; v., anche, Cass. Civ., sez. VI-1, 16 luglio 2015 n. 14998); il giudice, pertanto, gode di poteri istruttori officiosi (Cass. Civ., sez. VI-1, 10 aprile 2015 n. 7333) e, a fini della decisione, può attingere alle informazioni contenute in documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (Trib. Milano, sez. I civ., 19 giugno 2012, est. M. Flamini); se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto (Trib. Milano, sez. I civ., 15 maggio 2012, est. M. Flamini). Applicati tutti i principi sopra illustrati al caso di specie, va rilevato come, in realtà, gli elementi in fatto necessari per lo *status* di rifugiato nemmeno siano stati allegati; è il richiedente stesso a riferire di avere vissuto nel suo Paese di Origine, almeno dal 2003 al 2015, senza alcun rischio legato alla instabilità politica e, in particolare, è egli stesso a raccontare di averlo lasciato per la sua condizione di estrema povertà. Peraltro, una specifica allegazione fattuale è particolarmente importante, nel caso di specie, se non altro analizzando quanto riferito dalle fonti internazionali, riguardo alla situazione del Mali (ad es., Nazioni Unite - Consiglio di Sicurezza: Rapporto del Segretario Generale sulla situazione in Mali, 9 giugno 2014, disponibile, per la lettura, in *ecoi.net*, [http://www.ecoi.net/file\\_upload/1226\\_1403085621\\_n1441729mali.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1403085621_n1441729mali.pdf)).

[1.2]. Alla luce dei dati sopra riportati, il ricorso appare manifestamente infondato anche *sub specie* di richiesta di protezione cd. sussidiaria. Il cittadino di un paese terzo o apolide può essere riconosciuto «*persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria*» là dove non goda dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *grave danno* e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (Art. 2, lett. f, Dir. 2011/95/UE). Sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il requisito della

individualità della minaccia deve essere inteso alla luce delle direttive interpretative enunciate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Corte Giust. UE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji); in questi sensi, anche la giurisprudenza interna (Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015 n. 16202). Ebbene, quanto al richiedente, i cennati presupposti non sono sussistenti, già solo per quanto emergente dalla narrativa da egli stesso offerta in sede di audizione.

[1.3]. In definitiva, è appurato (ed invero certo all'esito dell'esame) che .... ha rivolto richiesta di protezione internazionale mosso dalla propria condizione di estrema povertà. La mera condizione di povertà nemmeno legittima la concessione delle misure previste dal diritto interno, quanto a dire la cd. protezione umanitaria (Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 3 giugno 2016). In definitiva, stima questo tribunale che possa pervenirsi al rigetto del ricorso *de plano*, ossia senza procedere a una nuova audizione del richiedente.

## **2. DIRITTO NAZIONALE**

Il diritto nazionale interno ha dato corpo alle richieste del legislatore UE prevedendo, in materia di protezione internazionale, una fase amministrativa – nell'ambito della quale un collegio di esperti esamina le domande, previa audizione del richiedente – e una fase giurisdizionale, ove il richiedente insoddisfatto contesta la decisione negativa dell'organo amministrativo. E' convincimento del Tribunale che, nella fase giurisdizionale, il giudice possa respingere o accogliere il ricorso senza necessità di ascoltare il richiedente, se già intervistato dall'autorità amministrativa designata dallo Stato Italiano per la procedura di esame. In particolare, questa soluzione è praticabile soprattutto in caso di domande manifestamente infondate. L'opinione qui percorsa è stata autorevolmente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione: il Collegio della nomofilachia ha, infatti, affermato che «in materia di procedimento per la protezione internazionale, non sussiste l'obbligo del giudice di disporre l'audizione del richiedente asilo» (v. Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 8 giugno 2016 n. 11754). Giova svolgere i rilievi che seguono per rappresentare gli argomenti che consentono di pervenire a questa conclusione. L'art. 19 dlgs. 1 settembre 2011 n. 150, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dal dlgs 142 del 2015, prevede espressamente che il ricorso proposto dal richiedente asilo debba essere definito in «sei mesi». In particolare, per rendere attuabile, in concreto, la previsione di definizione del ricorso in un tempo così celere, la normativa del 2015 ha introdotto una nuova previsione *ad hoc*, oggi contenuta nel comma 9 dell'art. 19 del dlgs 150/2011: «entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria». Questa nuova previsione si sostituisce alla precedente, di fatto innestando una “nuovo modulo decisorio” alternativo, quanto a dire quello della “definizione *de plano*” sulla base “*degli atti esistenti al momento della decisione*”. Ciò vuol dire che,

alternativamente alla procedura disegnata dal comma 6, art. 19, del dlgs 150 del 2011, il giudice può procedere direttamente al rigetto del ricorso o al suo accoglimento, in particolare dove ritenga che il quadro già in atti conduca ad una soluzione che tale resterebbe nonostante una nuova intervista del richiedente. Viene sostanzialmente recepita quella linea interpretativa già in altri contesti sperimentata, che predica la superfluità della preventiva instaurazione del contraddittorio, allorché essa si riveli essere, in concreto, un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (per le applicazioni della decisione *de plano*, v. Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti). Questa linea ermeneutica merita in particolare di essere coltivata là dove il rigetto amministrativo della domanda del richiedente appaia insuperabile per una ragione di evidente infondatezza della domanda stessa. In questi casi, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "*prima facie*" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106). Non è neppure configurabile una violazione del diritto di difesa dell'istante, avendo il richiedente già svolto tutte le sue difese con il ricorso introduttivo. Con riguardo alla Pubblica Amministrazione resistente, essa non è pregiudicata nella sua posizione posto che l'atto impugnato non viene modificato e la pronuncia emessa è di favore. L'opzione interpretativa che, muovendo dal comma 9, art. 19, del dlgs 150 del 2011, ammette la definizione del ricorso *de plano* è anche coerente con l'impianto storico-fattuale entro cui si colloca il procedimento qui *sub iudice*. Come noto, lo stesso Legislatore ha considerato l'attuale situazione "*emergenziale*", se non altro là dove, con la previsione contenuta nell'art. 18-ter, d.l. 83 del 2015 (conv. in l. 132 del 2015), ha prefigurato un piano straordinario per l'applicazione di magistrati presso i Tribunali italiani al fine di fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti per protezione internazionale (da cui sono germinati, come noto, gli appositi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura). Quanto al solo Tribunale di Milano, nell'arco degli anni 2013 – 2015, si è passati da ordinarie sopravvenienze in numero di 260 (2013) a circa 1200 domande (2015). Va anche considerato l'impatto economico che l'instaurazione (non utile) del contraddittorio avrebbe sul sistema complessivo di sostegno ai richiedenti asilo: infatti, "l'allungamento" della procedura – che potrebbe essere definita *ad acta* – per pervenire a un rigetto del ricorso che appariva *evidente ab origine*, comporta un incremento significativo del costo per l'Erario. I richiedenti, come previsto dal diritto interno, sono infatti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 115 del 2002) ed il corso della procedura comporta l'aumento del compenso per il difensore che li assiste, giusta il DM 55 del 2014. Il dato interpretativo qui tratto dall'art. 19 comma 9 cit., a parere di questo Tribunale, non sembra porsi in contrasto con la procedura comune di asilo dell'Unione, come risultante dalla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. E' bene ricordare, infatti, come il principio che informa il procedimento in esame è la "celerità", tant'è che il considerando n. 18 afferma "*è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale*". Ancor più chiaramente, il considerando n. 19 predica la accelerazione della decisione "*in circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata*". La stessa procedura uniforme europea, come noto, ammette addirittura casi espressi di rigetto immediato "*in rito*", nell'ipotesi di domande del richiedente asilo meramente reiterate: per il considerando n. 36, in questi casi, "*sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda*

*in quanto inammissibile*”. Guardando, nel dettaglio, alle norme procedurali (v. artt. 12, 14 dir. 2013/32), di fatto, inderogabilmente prevedono, a favore del richiedente, la garanzia dell’ascolto, mediante intervista, davanti all’organo amministrativo incaricato dallo Stato Membro di esaminare la domanda; ma esso ascolto non è, poi, pure previsto come imperativo nel caso di opposizione, davanti all’autorità giudiziaria, avverso la decisione assunta dall’organo amministrativo. Al contrario, la normativa UE prevede espressamente la limitazione di alcuni diritti e garanzie, nel caso in cui il ricorso del richiedente si riveli essere privo di possibilità di accoglimento: valga considerare, ad esempio, l’art. 20 comma III della direttiva in esame: «gli Stati membri possono disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali *gratuite non siano accordate* se un giudice o un’altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo». Un riferimento normativo puntuale si trae anche dall’art. 42 della direttiva 2013/32 (anche se in materia di esame preliminare): si prevede, al paragrafo n. 2, lett. b), che gli Stati Membri possano introdurre disposizioni ad hoc anche facendo in modo che *«l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale»*. L’idea che il giudice possa decidere *de plano*, in caso di domanda manifestamente infondata, dopo la lettura del ricorso del richiedente ed esaminati i documenti offerti in prova, è invero – a parere di questo giudicante - anche compatibile con la “effettività” richiesta dall’art. 46 dir. 2013/32 che, nel diritto interno italiano, prende corpo – nel caso di decisione *de plano* – non mediante “l’ascolto” del richiedente, bensì con la completa rivalutazione degli atti, già esaminati dalla Commissione Territoriale.

### **3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA**

A livello europeo, la materia della protezione internazionale è regolata da diverse (e più importanti) fonti comunitarie. Non ignora questo Tribunale che, nell’esegesi dei testi, primaria importanza assume la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, poiché essa «costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» e l’intera disciplina, inclusa quella europea, deve essere interpretata alla luce della medesima (Corte Giust. UE, 2 dicembre 2014, punto. 45). Quanto ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, va menzionata la Direttiva 2011/95, recepita con il dlgs 8 del 2014; questo provvedimento europeo ha, come noto, abrogato la Dir. 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recepita in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007 n. 25. Quanto alla procedura per il riconoscimento, rileva la già cennata direttiva 2013/32/UE, che ha abrogato la direttiva 2005/85/CE ed è stata trasposta in Italia attraverso il dlgs 142 del 2015, di modifica, tra l’altro, del dlgs 25 del 2008. Rileva infine la direttiva 2013/33/UE (in materia di accoglienza) e il Reg. UE n. 604 del 2013, in materia di giurisdizione. Per quanto qui interessa, la direttiva 2013/32/UE non esplicita (né potrebbe farlo con riferimento al diritto interno di ciascuno Stato) se l’ascolto, nella fase giurisdizionale, possa o meno essere omesso in caso di decisione *de plano*, motivata da ragioni di palese infondatezza della domanda.

### **4. MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE**

Questo Tribunale stima necessario un rinvio pregiudiziale per interpretazione. A parere di questa autorità giudiziaria, infatti, sussistono dubbi sulla compatibilità della citata normativa nazionale (come interpretata dalla Suprema Corte e da questo giudice) con il diritto UE. La soluzione del dubbio è di evidente rilevanza ai fini della decisione: se la *definizione de plano* del ricorso, fosse compatibile con il diritto UE, questo giudice potrebbe concludere il procedimento sulla base del solo ricorso del richiedente e senza provvedere alla audizione; se il modulo decisorio della “ordinanza *de plano*” fosse invece incompatibile con il diritto UE, allora dovrebbe applicarsi l’art. 19 comma 6 dlgs 150 del 2011, come modello decisorio imperativo, fissando udienza per provvedere a nuovo ascolto del richiedente.

Questo Tribunale ha espresso, sul punto, come visto, rilievi nel senso di ritenere l'opzione qui preferita come compatibile con il Diritto dell'UE; tuttavia, come noto, l'interpretazione del diritto comune europeo è riservato alla competenza della Corte adita. Peraltro, va segnalato come sussistano posizioni interpretative maggioritarie, nel diritto interno, contrarie alla ammissibilità della decisione *de plano*; queste posizioni fanno espresso riferimento alle norme UE di armonizzazione e, dunque, utilizzano la stessa base normativa per pervenire a conclusioni opposte a quella qui sposata. In particolare, a sostegno della tesi dell'incompatibilità con il diritto UE, sono stati invocati il diritto ad un "ricorso effettivo", ad un "esame completo" degli "elementi di fatto e di diritto" (art. 46 comma 3) - effettività e completezza che sembrano rendere ineludibile la necessità di sentire il richiedente - nonché il diritto dei "richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso" (art. 46, comma 5) – diritto che sembra essere riconosciuto proprio per consentire al ricorrente di contribuire ad un esame completo da parte dell'autorità giudiziaria, attraverso la dichiarazione delle ragioni che lo hanno portato a richiedere protezione. La soluzione del quesito circa l'applicazione del diritto europeo qui in esame ha anche un rilevante impatto nel diritto interno italiano poiché incide nella organizzazione dei procedimenti di protezione internazionale e nei tempi di loro definizione oltre che nella modalità di gestione delle risorse.

Non ignora questo Tribunale come ogni Stato Membro conservi integra la sua sovranità nella introduzione dei modelli processuali interni da porre a sostegno della tutela dei diritti riconosciuti a livello europeo; d'altro canto, l'odierno rinvio non richiede alla Corte di spingersi oltre il suo campo proprio d'azione, ma di valutare se, l'Italia, con il suo sistema di valutazione della domanda del richiedente asilo, *sub specie* di rigetto *de plano* senza rinnovo dell'ascolto eseguito dall'organo amministrativo, violi o non gli obiettivi presi di mira dalla Direttiva 2013/32/UE o sue norme cogenti in vista della armonizzazione della materia.

## **5. PROCEDURA ACCELERATA**

In base allo Statuto della Corte di Giustizia, si richiede, ove possibile, che l'odierno rinvio venga sottoposto a procedura accelerata, tenuto conto della natura della causa e delle circostanze eccezionali del caso *sub iudice*, che suggeriscono una trattazione in un breve arco di tempo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:

se la direttiva 2013/32/UE (in particolare, artt- 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale *de plano*, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile.

**SOSPENDE** il procedimento fino alla pronuncia della Corte di Giustizia.

**DISPONE** che la Cancelleria trasmetta l'odierna ordinanza e il fascicolo di causa, mediante plico raccomandato, alla cancelleria della Corte di Giustizia (Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo).

Si comunichi

Così deciso in Milano, il 14 giugno 2016

Il Tribunale di Milano  
Giudice dr. Giuseppe Buffone